

Proposta di provvedimento amministrativo n. 177/12[^] di iniziativa d'Ufficio, recante: "Effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 177/12[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Caputo, Gentile, De Francesco, Mannarino, Molinaro, Straface, Graziano e Gallo, recante: "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge n. 177/12[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Caputo, Gentile, De Francesco, Mannarino, Molinaro, Straface, Graziano e Gallo, recante: "Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero";

VALUTATA la relazione illustrativa della suddetta proposta di legge, che s'intende qui integralmente richiamata, nella quale viene evidenziato che *"il progetto per il comune unico, relativo alla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, si pone nella certa prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati alla popolazione e - congiuntamente - della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori, inclusivi, questi, di evidenti analogie e gemellanze di carattere storico e civile, comprovanti i loro forti legami, appunto, territoriali, sociali, economici e culturali"* e che *"la realizzazione di un unico centro di governo, in un territorio che proprio per le sue ragioni e radici storiche, ha già di per sé forti connotazioni di contiguità territoriale ed unitarietà naturale, consentirebbe, senza dubbio, di migliorare la qualità della amministrazione ed avviare progetti sostenibili per lo sviluppo locale; unitarietà che si avverte fortemente già nella vita pratica e quotidiana dei cittadini residenti nei tre Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero"*;

RILEVATA la circostanza, riportata nella citata relazione illustrativa, relativa alla *"esistenza già in essere di un unico territorio complessivamente considerato dei tre comuni indicati, il quale, tra l'altro, potrebbe ottenere, in una prospettiva di fusione, una maggiore e migliore crescita in termini di promozione e progresso su scala nazionale ed internazionale, con certo riguardo ad una sicura valorizzazione politica, amministrativa ed economica in un territorio che, considerato il suo complesso, si vedrebbe accogliere una comunità di circa 108.889 abitanti residenti (Cosenza 63.561 al 2022; Rende 36.051 al 2022; Castrolibero 9.277 al 2022 per un totale complessivo di 108.889 abitanti)"*;

TENUTO CONTO altresì che, nella relazione menzionata, è stato affermato come *"il concepimento fattuale di una tale prestigiosa idea di fusione, oltre a quanto in precedenza di rilievo, non può che interessare anche il miglioramento dei*

livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oltre che avere riguardo ad una riduzione della spesa pubblica, ragionevolmente prevedibile a seguito delle inevitabili economie di scala che una corretta gestione unitaria dei servizi naturalmente comporterebbe, il tutto armonizzato dalle nuove risorse finanziarie cui l'auspicato nuovo ente vedrebbe beneficiarsi (sia nella fase ante che post fusione)";

VALUTATO lo studio di fattibilità per la fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, nel quale sono stati illustrati i vantaggi nascenti, sul piano finanziario, derivanti dall'aggregazione dei comuni individuati in un unico ente locale territoriale di oltre centomila abitanti, analizzando altresì il capitolo relativo ai tagli dei trasferimenti erariali e dei costi di funzionamento e verificando, attraverso una serie di indicatori, la fattibilità del percorso aggregativo tra enti locali territoriali e la convenienza della fusione dei tre comuni oggetto d'esame;

VISTO l'articolo 133, comma 2, della Costituzione che testualmente recita: "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che all'articolo 15, comma 1, dispone che *"a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale (...)"*;

CONSIDERATO CHE l'istituzione di un nuovo comune avviene con legge regionale, sentite le popolazioni interessate e, pertanto, è necessario, pena l'incostituzionalità della legge, indire il referendum per le popolazioni dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero;

VISTA la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum) e, in particolare:

- l'articolo 32 (Spese per adempimenti dei Comuni o relative alle competenze dei componenti i seggi elettorali), che prevede che *"Le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione (...)"* e che *"La Regione può anticipare, ai Comuni su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti (...)"*;

- l'articolo 40 (Referendum consultivo obbligatorio sulla istituzione di nuovi Comuni e sui mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali), che:
 - al comma 1 prevede che: *“Prima di procedere all'approvazione di ogni progetto di legge che comporti l'istituzione di nuovi Comuni ovvero mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio”*;
 - al comma 3 statuisce che *“La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge”*;
 - al comma 4 dispone che: *“Al referendum consultivo sono chiamati: a) nel caso di istituzione di nuovi Comuni, tutti gli elettori residenti nei Comuni interessati dalla variazione territoriale (...)”*;

RITENUTO CHE per quanto precedentemente evidenziato, la consultazione referendaria sulla proposta di legge n. 177/12[^] debba essere estesa a tutti gli elettori residenti nei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero;


VISTA la nota prot. n. 2217 del 29 gennaio 2024 , con la quale i proponenti della proposta di legge regionale hanno individuato i seguenti nomi del Comune di nuova istituzione da indicare nel quesito referendario: Cosenza; Cosenza Rende Castrolibero; Nuova Cosenza;

RITENUTO CHE la domanda va postulata in modo sintetico e chiaro, al fine di evitare ogni forma di interpretazione distonica e che, pertanto, il quesito da sottoporre alle popolazioni interessate deve contenere, nella medesima scheda elettorale, distinte domande e va formulato nei seguenti termini:

1) «Volete voi che sia approvata la proposta di legge n. 177/XII[^] e che sia istituito un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?»

2) «Quali delle seguenti denominazioni volete che assuma il nuovo comune derivante dalla fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?».

Sulla scheda elettorale vanno riportati gli espressi interrogativi nella maniera grafica di seguito riprodotta, ovvero:



CONSIDERATO CHE la Prima Commissione consiliare permanente ha esaminato in sede referente la proposta di legge n. 177/12[^] e ha adottato la risoluzione n.2 del 20 marzo 2024, con la quale ha proposto al Consiglio regionale di deliberare per l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 177/12[^] a tutti gli elettori dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero, proponendo altresì all'Assemblea di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n.13/1983;

RITENUTO di accogliere la proposta della Prima Commissione consiliare di proseguire nell'iter procedurale e di procedere all'effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

RILEVATO, infine, che ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge regionale n.13/1983 la deliberazione consiliare di effettuazione del referendum consultivo deve indicare, in quanto mero atto di indirizzo, il quesito da sottoporre a votazione con riferimento agli estremi della relativa proposta di legge;

VISTO l'articolo 86 del Regolamento interno;

UDITO il relatore, consigliere De Francesco, che ha illustrato il provvedimento;

PROPONE

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 5 aprile 1983, n.13, la deliberazione di effettuazione del previsto referendum consultivo

- obbligatorio sulla proposta di legge n. 177/12[^] agli elettori dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero;
- di formulare nei seguenti termini il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento alla proposta di legge n. 177/12[^]:
 - 1) «Volete voi che sia approvata la proposta di legge n. 177/XII e che sia istituito un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?»
 - 2) «Quali delle seguenti denominazioni volete che assuma il nuovo comune derivante dalla fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?
 - a) Cosenza
 - b) Cosenza Rende Castrolibero
 - c) Nuova Cosenza»;
 - di proseguire nell'iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n.13/1983;
 - di dare atto che, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione e dell'articolo 40, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 13/1983, la consultazione referendaria interessa gli elettori dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero;
 - di chiedere ai sindaci dei Comuni interessati di disporre l'anticipazione, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 13/1983, delle spese strettamente occorrenti per lo svolgimento del referendum consultivo, che la Regione provvederà, a consuntivo, a rimborsare dietro presentazione debitamente documentata delle stesse;
 - di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l'indizione del referendum;
 - di trasmettere, per conoscenza, la presente deliberazione ai sindaci dei Comuni interessati;
 - di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.